



L'extradizione rende inammissibile l'impugnazione della misura cautelare

Il testo integrale

Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 17 febbraio 2012 n. 6624

Nell'ambito del procedimento di estradizione per l'estero, secondo gli ermellini, l'intervenuto consegna allo Stato richiedente della persona reclamata comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza di interesse, dell'impugnazione proposta dalla medesima persona contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare coercitiva disposta a suo carico nel corso dello stesso procedimento, stante la natura incidentale della *quaestio libertatis* rispetto alla procedura di estradizione e avendo la cautela personale esaurito la sua funzione strumentale alla consegna.

Inoltre, nell'ipotesi considerata l'interesse all'impugnazione del provvedimento sulla libertà personale adottato ai fini estradizionali non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, in quanto il conseguimento di tale obiettivo è incompatibile con la pronuncia della sentenza - irrevocabile - favorevole all'extradizione.

Sorrento 20 febbraio 2012.

Avv. Renato D'Isa